

Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

Div. 23^a n°811/814

VISTI il D.L.L. 1° marzo 1945, n°154, ed il D.L. 17 aprile 1948, n°740, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 20 agosto 1945, n°673, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1945, n°105), con il quale la città di Napoli è stata inclusa, limitatamente ai quartieri Porto, Mercato e adiacenze (aree indicate in tinta gialla sulla planimetria vistata agli effetti del suddetto D.M. 20 agosto 1945, n°673) nell'elenco dei Comuni che devono formare un piano di ricostruzione;

VISTO il D.M. 27 settembre 1946, n°2101, con il quale fu approvato il piano parziale di ricostruzione della città di Napoli limitatamente al tracciato della via Marittima, alle zone A e B dalla piazza del Municipio alla via Wilson, ed a quella parte delle zone C e D delimitata dalla via Marittima, via Wilson, via Marcello Fos-saturo, via Ludovico Bianchini, via Campagnari, via Chioccarelli, vico Cangiani, via Corradino di Svevia, Nuovo Largo Mercato, via del Carmine e Corso Garibaldi, che è stata contornata nella planimetria del suddetto piano parziale da una linea azzurra;

VISTO che col D.M. 27 settembre 1946, di cui sopra, venne altresì stabilito che la restante parte delle aree incluse nel piano in parola fosse rinviata a nuovo studio, perchè fossero strettamente osservate le prescrizioni indicate nelle premesse del D.M. suddetto;

VISTO il D.M. 26 settembre 1948, n°2278, con il quale il termine di due anni assegnato per l'esecuzione del piano dal D.M. 27 settembre 1946, fu prorogato a tutto il 27 settembre 1958;

VISTO il nuovo studio delle suddette zone stralciate compilato

dalla Direzione dei Lavori e Servizi Tecnici del Comune di Napoli e adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 11 febbraio 1948, n°4, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Napoli il 4 agosto 1948;

CONSIDERATO che detto nuovo elaborato è stato regolarmente pubblicato dall'8 al 23 aprile 1948, dando luogo in tale periodo alle seguenti opposizioni:

1) Esposito Assunta fu Raffaele; 2) Esposito Amalia, Assunta, Maria ed Emilia fu Raffaele; 3) Canazio Francesco; 4) Lancia Memola Capece Minutolo quale Vicario Generale degli Eredi di Elisa Briganti fu Francesco; 5) Napolitano Nicola fu Raffaele; 6) Napolitano Luigi fu Raffaele; 7) Napolitano Ugo fu Raffaele; 8) Napolitano Ignazio fu Raffaele; 9) Izzo Nicola; 10) Ferraro Concetta ed altri; 11) Tommolillo Antonino; 12) Maione Antonio; 13) Verzello Luigi per il Collegio degli ingegneri ed architetti di Napoli; 14) Messina Vitina ved. Morabito; 15) Improta Pasquale; 16) Caso Maria; 17) Pepe Maria ed altri; 18) Esposito Assunta ed Emilia fu Raffaele; 19) Esposito Assunta fu Raffaele per sè e per la sorella Maria; 20) Esposito Emilia fu Raffaele; 21) Scaramuzza Mario e Umberto; 22) Villa Vincenzo e Mariano Maria o Marione Mario; 23) Esposito Assunta fu Raffaele ed altri; 24) Laugelli Severina e Martorelli Concetta; 25) Merricone Giovanni; 26) Musollino Gaetano ed Egidio; 27) Simonetti Giuseppe ed altri; 28) Salsi Filomena e Battista Roberto, Vittorio e Gabriele; 29) Ruggiero Domenico Procuratore dei germani Prota Francesco, Genaro e Guglielmo;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco alle sopraelencate opposizioni, e la dichiarazione del Comune, dalla quale risulta che da parte della ditta Della Gamba Assunta è stato presentato fuori termine un ricorso che non reca la firma dell'interessata (ricorso prodotto solo in copia);

VISTO l'esposto senza data a firma Pecora Gaetano, fu Gaetano, direttamente prodotto a questo Ministero;

VISTO il voto 28 agosto 1948, n°2143, del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise;

VISTO il voto del 22 gennaio 1949, n°168, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che nella zona compresa tra vico Cangiani e via del Lavinaio, zona delimitata da vico Cangiani, via Pironi, Corso Umberto I, via Nolana, parte superiore di via del Lavinaio, via Corradino di Svevia e perimetro del piano già approvato, le sistemazioni ammissibili nel piano di ricostruzione, perchè giustificate dalle imprescindibili esigenze di traffico, oltre che da necessità igieniche, sono soltanto quelle riguardanti l'allargamento del tratto superiore di via del Lavinaio (da via S. Maria della Scala a tutta la nuova piazza in corrispondenza della nuova stazione ferroviaria Circonvesuviana) ed il prolungamento di via Corradino di Svevia fino al vico Cangiani, mentre tutte le altre sistemazioni previste nella zona sono da stralciare e da rinviare in sede di piano regolatore, perchè non sono giustificate da danni rilevanti, e perchè vari edifici sono già stati riattati;

CONSIDERATO che si deve stralciare dal piano, per essere rinviata a nuovo studio da inserirsi nel piano di ricostruzione, la sistemazione dell'imbocco all'allargata via del Lavinaio, da Corso Umberto I a via Nolana, in quanto la sistemazione proposta nel progetto in esame non risolve, nè il problema della circolazione, nè quello estetico;

CONSIDERATO che non può essere consentita l'edificazione edilizia, come prevista dal presente piano, tra vico Sopramuro

e via Cesare Carmignano per tutta la sua lunghezza in previsione dell'isolamento delle Mura Aragonesi, aprendo dei varchi solo nei punti in cui ciò sia reso indispensabile dalle esigenze della circolazione, per cui è da stralciare dal piano in esame la sistemazione in parola;

CONSIDERATO che nella zona tra Corso Garibaldi e via del Sebeto si deve mutare destinazione all'area compresa tra le vie A.Toscani, L.Serio, via del Sebeto e via Marittima per riservarla a spazio verde, poichè mal si presta alla edificazione, e che all'area trapezia tra via SS.Cosma e Damiano fuori Porta Nolana, nuova via di piano regolatore e sede della ferrovia Circonvesuviana, dovrà togliersi il vincolo della sistemazione ad edificio scolastico, perchè tale vincolo dovrà essere imposto ad una area che dovrà essere scelta in zona meno rumorosa e più baricentrica rispetto alle esistenti abitazioni; per cui si devono stralciare le relative previsioni che dovranno formare oggetto di pubblicazione di un nuovo elaborato;

CONSIDERATO che va stralciato dal piano in esame l'area destinata a Nuovo Mercato ittico, la quale non è ritenuta adatta a tale scopo, in quanto ivi è previsto il passaggio di un'importante raccordo ferroviario che attraverserà diagonalmente l'area stessa ed a quota inferiore al piano di campagna: sarà, perciò, da scegliere una più idonea ubicazione per tale mercato e sempre fuori della zona portuale;

CONSIDERATO che nelle zone previste per l'espansione a Capodichino è da stralciare la parte Sud, perchè compresa nell'area depressa di una vecchia cava;

CONSIDERATO che è da stralciare dal piano tutta la zona di espansione di Margellina per ragioni paesistiche, economiche e di non felice orientamento, zona che dovrà quindi essere sostituita da un'altra più idonea;

CONSIDERATO che, dopo quanto sopra esposto, sono da respingere le opposizioni: Esposito Emilia fu Raffaele; Esposito Amalia,

Assunta, Maria ed Emilia, fu Raffaele; Esposito Assunta fu Raffaele, per sè e per la sorella Maria; Pepe Maria ed altri; Caso Maria; Messina Vitina ved. Morabito; Ferraro Concetta ed altri; in quanto motivate da interessi privati in contrasto con le finalità del piano;

CONSIDERATO che è da respingere il ricorso Verzello Luigi per il Collegio ingegneri ed architetti di Napoli, in quanto non suggerisce alcuna proposta concreta di miglioramenti;

CONSIDERATO che è da respingere l'opposizione Salsi Filomena e Battista Roberto, Vittorio e Gabriele, per la parte relativa alla zona compresa nel limite del presente elaborato, cioè al di sopra della via Marittima, mentre non dà luogo a provvedere per l'altra parte relativa alla zona del piano già approvata col D.M. 27 settembre 1946, n°2101;

CONSIDERATO che è da respingere l'opposizione Ruggiero Domenico, procuratore dei germani Prota Francesco, Gennaro e Guglielmo, per la parte concernente gli immobili di via Cosenz n°31-32-33 e di via del Lavinaio n°90, in quanto compresi in zone ove l'edilizia dovrà essere sviluppata conformemente al presente piano, mentre non dà luogo a provvedere per quanto si riferisce agli immobili di via Savarese da 46 a 58 e 71,73, 75, perchè la loro sistemazione è rinviata in sede di piano regolatore e quelli di piazza Mercato 189 e segg., perchè si trovano nei limiti già approvati col citato D.M. n°2101;

CONSIDERATO che è da respingere l'opposizione Assunta ed Emilia Esposito per la parte riguardante l'immobile di vico Greci alla Marinella, perchè motivata da interessi privati in contrasto con le finalità del piano; mentre non dà luogo a provvedere per la parte relativa agli stabili in via Borgo Loreto 200 e in vicolo Colonna, 11, in quanto essi sono compresi nei limiti del piano già approvato col D.M. n°2101;

RA/Si

./.

CONSIDERATO che ^{non}vi ha luogo a provvedere per le opposizioni Napolitano Nicola, Napolitano Luigi, Napolitano Ignazio, Merricone Giovanni, Musollino Gaetano ed Egidio, Laugelli Severina e Martorelli Concetta, Scaramuzza Mario ed Umberto, Maione Antonio, Tomolillo Antonino, Lancia Memola Capece Minutolo, quale Vicario Generale degli Eredi di Elisa Briganti fu Francesco, Canzio Francesco, in quanto le opposizioni stesse si riferiscono a proprietà ricadenti nei limiti del piano già approvato col citato D.M. n° 2101;

CONSIDERATO che non vi ha luogo a provvedere circa le opposizioni: Villa Vincenzo e Mariano Maria o Marione Mario, Izzo Nicola, Esposito Assunta, fu Raffaele ed altri, Esposito Assunta fu Raffaele, Napolitano Ugo, perchè si riferiscono a proprietà incidenti nei limiti del piano già approvato col citato D.M. n°2101, o situate in zone la cui sistemazione è rinviata al piano regolatore;

CONSIDERATO che è irricevibile l'opposizione presentata direttamente a questo Ministero, da Pecora Gaetano, in quanto irritualmente proposta e, comunque, riguardante proprietà compresa nei limiti del piano già approvato con D.M. n°2101;

CONSIDERATO che è da respingere l'opposizione a firma Simonetti Giuseppe ed altri, per la motivazione addotta dal Comune nelle sue controdeduzioni;

CONSIDERATO che l'opposizione Improta Pasquale, dato il precedente considerando per la zona di Capodichino alla quale detta opposizione si riferisce, viene ad essere in parte accolta, mentre è respinta per quella parte in cui essa è in contrasto con la prevista sistemazione della zona in parola e, quindi, in contrasto con le finalità del piano;

RICONOSCIUTA irricevibile, per quanto detto nell'apposito considerando, l'opposizione della ditta Della Gamba Assunta;

./.

CONSIDERATO che per le norme edilizie si ritengono sufficienti le norme del vigente regolamento edilizio cittadino, salvo le seguenti deroghe:

a) nelle zone tra vico Cangiani e corso Garibaldi l'altezza massima degli edifici sarà di m.28;

b) nelle rimanenti zone tale altezza sarà di metri 35;

c) in tutte le zone di cui ai precedenti a) e b), il rapporto tra altezza delle fabbriche e spazi liberi, nei quali le stesse fabbriche prospettano, non dovrà superare il limite di 1,5;

d) nelle medesime zone le altezze minime dei piani non dovranno essere inferiori a m.3,25 tra pavimento e pavimento ed a m.3 tra pavimento e soffitto;

e) che quali norme edilizie per le zone di espansione sono sufficienti le indicazioni planimetriche e volumetriche riportate nei grafici delle sistemazioni singole;

D E C R E T A :

Art.1°) - Respinte le opposizioni Esposito Emilia fu Raffaele; Esposito Amalia, Assunta, Maria ed Emilia fu Raffaele; Esposito Assunta fu Raffaele per se e per la sorella Maria; Pepe Maria ed altri; Caso Maria; Messina Vitina ved. Morabito; Ferrarp Concetta ed altri; Verzello Luigi per il Collegio ingegneri ed architetti di Napoli; Simonetti Giuseppe ed altri; - - - - -

respinte in parte, e che in parte non danno luogo a provvedere le opposizioni: Salsi Filomena e Battista Roberto, Vittorio e Gabriele; Ruggiero Domenico, procuratore dei germani Prota Francesco, Gennaro e Guglielmo; Esposito Assunta ed Emilia; - - - -

non luogo a provvedere circa le opposizioni: Napolitano Nicola; Napolitano Luigi; Napolitano Ignazio; Merricone Giovanni; Mussollino Gaetano ed Egidio; Laugelli Severina e Martorel-

li Concetta; Scaramuzza Mario ed Umberto; Maione Antonio; Tomo-
lillo Antonino; Lancia Memola Capece Minutolo quale vicario ge-
nerale degli Eredi Luisa Briganti fu Francesco; Canazio Francesco;
Villa Vincenzo e Mariano Maria o Marione Mario; Izzo Nicola; E-
sposito Assunta fu Raffaele ed altri; Esposito Assunta fu Raffae-
le; Napolitano Ugo; - - - - -

accolta in parte e in parte respinta l'opposizione Improta Pa-
squale; - - - - -

irricevibili le opposizioni Pecora Gaetano; Della Gamba Assun-
ta; - - - - -

è approvato, con le prescrizioni e limitazioni di cui alla pre-
messe del presente decreto, il nuovo elaborato delle zone stral-
ciate col D.M. 27 settembre 1946, n°2101, dal piano parziale di
ricostruzione di Napoli relativo ai quartieri Mercato, Porto ed
adiacenze, elaborato, vistato dal sottoscritto in tre planimetrie
in iscala 1:1000.- - - - -

Art.2°) - Quali norme edilizie connesse con detto elaborato
valgono quelle vigenti del regolamento edilizio per Napoli con
le deroghe di cui alle premesse del presente decreto. - - - - -

Art.3°) - Per l'esecuzione delle opere previste in detto
elaborato resta fermo il termine del 27 settembre 1958, stabilito
dal D.M. 26 settembre 1948, n°2278, citato nelle premesse del
presente decreto.

Roma, li 11/10/58

I L M I N I S T R O

